

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita, dal 2002, una associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione di Terra Santa" o "Associazione pro Terra Sancta" o "ATS pro Terra Sancta" (in breve "ATS"), di seguito anche "Associazione", con sede legale in Roma, Via Matteo Boiardo n. 16 e sede operativa in Milano, Piazza Sant'Angelo n. 2.

1.2 Dall'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) la denominazione sarà integrata come segue: "Associazione di Terra Santa ETS" o "Associazione pro Terra Sancta ETS" o "ATS pro Terra Sancta ETS" (in breve "ATS ETS").

1.3 L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici, rappresentanze ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente sia in Italia che all'estero. Essa ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITÀ

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è un'Organizzazione Non Governativa che persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali operando nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e si propone di cooperare al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico nelle zone e per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed in economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di bisogno o stati di emergenza mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

a) la realizzazione di studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione, anche a breve e medio periodo, con i paesi sopra citati, secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 125 dell'11 agosto 2014 e successive modificazioni, essendo iscritta nell'elenco delle organizzazioni della società civile di cui all'art. 26 della citata legge (cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 117/2017);

b) il sostegno ed il finanziamento delle opere e delle iniziative della Custodia di Terra Santa, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 da questa svolte (beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 117/2017);

c) la promozione e realizzazione di progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, monumentale e storico (tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 117/2017);

d) la proposta e l'attuazione di iniziative ed attività di informazione sul sottosviluppo ed educazione allo sviluppo, e la

promozione e la partecipazione alla realizzazione di stage, master ed altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del d.lgs. n. 117/2017);

e) la creazione, la gestione ed il finanziamento di scuole ed istituti di studio di qualunque specie e grado (educazione, istruzione e formazione professionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 117/2017);

f) la promozione e/o la realizzazione di programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego anche di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi intermedi, i missionari religiosi ed in armonia con i piani di sviluppo locali, ivi inclusa l'attività di agenzia al servizio di - e/o in collaborazione con - persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale (cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 117/2017);

g) la cura dell'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento, impiego ed invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o locale, di cittadini dei paesi in via di sviluppo e, comunque, di volontari in servizio civile e in genere, in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo (cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 117/2017);

h) l'attività di formazione in loco di cittadini dei paesi interessati (cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 5, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 117/2017);

i) l'organizzazione di viaggi nelle zone di attività, al fine di ottenere una migliore partecipazione, consapevolezza e verifica dell'attività e dei risultati delle iniziative (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso di cui all'art. 5, comma 1, lett. k) del d.lgs. n. 117/2017);

j) la realizzazione di attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicazione di saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione dei quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo (organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art.

5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017);

k) la promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo (organizzazione e gestione di attività culturali di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017);

l) la promozione o la partecipazione a programmi di commercio equo e solidale e a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito (di cui all'art. 5, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 117/2017);

m) la promozione del sostegno a distanza (di cui all'art. 5, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 117/2017).

2.2 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e secondo la normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere nel rispetto di quanto sopra spetta al Consiglio Direttivo.

2.3 Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, aventi scopi analoghi o comunque per il migliore perseguimento dei propri scopi. Potrà altresì collaborare con Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi simile o medesimo fine, l'adesione e/o la partecipazione, in coordinamento e/o la collaborazione diretta con organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

2.4 L'Associazione destinerà ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

2.5 L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

ARTICOLO 3 - SOCI - DIRITTI E DOVERI - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE.

3.1 Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità, sono ammesse a farne parte dall'Assemblea Generale. L'aspirante socio deve fare richiesta scritta dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi per realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Sono ammessi di

diritto all'Associazione in qualità di soci i membri pro tempore del Discretorio della Custodia di Terra Santa, in quanto, in virtù della carica ricoperta, rispondono ai suddetti requisiti per essere soci.

3.2 I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto;
- 2) partecipare alla vita associativa e ricevere notizie in merito;
- 3) esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo con indicazione delle motivazioni.

3.3 I soci sono obbligati a:

- 1) rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione;
- 2) cooperare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera per il raggiungimento degli scopi della stessa.

3.4 La qualità di socio si perde per morte, esclusione deliberata dall'Assemblea Generale per gravi motivi, individuati con regolamento dell'Assemblea, o per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3.5 I soci ammessi di diritto in quanto membri pro tempore del Discretorio della Custodia di Terra Santa, una volta cessata la qualifica di membro del Discretorio, possono continuare ad essere soci dell'Associazione, previa richiesta ai sensi del paragrafo 3.1.

3.6 I soci, coloro che cessano per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione e coloro che concorrono al patrimonio dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 4 - ORGANI

4.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- il Segretario Generale.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA GENERALE

5.1 L'Assemblea Generale è costituita dai soci che, all'atto della sua convocazione, non abbiano presentato domanda di recesso. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

5.2 Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale o, in sua assen-

za, da altro segretario, sia egli socio o meno, designato dal Presidente e devono essere trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

5.3 L'Assemblea Generale può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, sia in Italia che all'Estero.

5.4 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, o nel caso in cui ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o l'organo di controllo. Inoltre, essa deve essere convocata ogni volta che lo richieda motivatamente almeno un decimo dei soci. L'Assemblea Generale in cui sono presenti tutti i soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'organo di controllo, è ritenuta totalitaria e valida anche qualora non siano state rispettate le formalità di convocazione previste dal presente articolo.

5.5 La convocazione avviene con qualsiasi strumento anche telematico che consenta l'attestazione della ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, l'Assemblea Generale è convocata, con le medesime modalità, con almeno quarantotto ore di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima.

5.6 All'Assemblea Generale hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in proprio o con delega ad altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

5.7 L'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'adesione dell'Associazione ad Enti, Organismi, Associazioni nazionali ed internazionali sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti.

Per le delibere di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera i) dello statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I soci membri del Consiglio Direttivo non partecipano al voto nel caso di deliberazioni relative alla loro responsabilità.

5.8 Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea Generale delibera:

- a) sul programma e sull'attività dell'Associazione;
- b) sull'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- c) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) sulla nomina e revoca del Direttore Generale e del Segretario Generale;
- e) sulla nomina e revoca dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) sulla nomina e l'esclusione di nuovi soci;
- h) sulla modifica dello statuto;
- i) sullo scioglimento e messa in liquidazione e/o trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- j) sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Organismi, Associazioni nazionali ed internazionali;
- k) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo che non sia ad essi riservata dalla legge o dallo statuto;
- l) la nomina di una commissione formata da tre soci, deputata ai sensi dell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 a deliberare sulle eventuali domande non accolte degli aspiranti soci richiedenti l'ammissione.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, variabile da cinque a sette, determinato dall'Assemblea Generale. Possono essere nominati anche soggetti che non sono soci, purché la maggioranza dei componenti sia composta da associati. Esso dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della seduta con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione ovvero, in caso di urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima. L'avviso deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno.

7.2 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza

dei due terzi dei Consiglieri e vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.3 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione e i membri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione dell'Assemblea Generale che deve provvedere alla ratifica o ad una nuova nomina.

7.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o, in sua assenza, da altro segretario, sia egli socio o meno, designato dal Presidente e devono essere trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige e sottoscrive i verbali.

7.5 Il Presidente può invitare a partecipare alle sue sedute il soggetto incaricato della revisione o anche esperti esterni per relazioni, chiarimenti, consigli e consulenze sui progetti in atto o contemplati, sulle questioni legali e finanziarie, su altre questioni di cui si deve discutere, senza diritto di voto.

7.6 Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

7.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, all'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

Il consigliere che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri consiglieri della proposta loro inviata.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede dell'Associazione la risposta, che deve essere messa in

calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Consiglieri, e all'organo di controllo indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta ai consiglieri e le risposte degli stessi all'Associazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Nel caso di decisioni assunte con consultazione scritta, queste sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, fatte salve le decisioni per le quali il presente statuto non preveda un maggiore consenso.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e presenta all'Assemblea Generale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed il rapporto annuo sull'attività dell'Associazione.

8.2 Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e comunque del Presidente, può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri membri; in tal caso i delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 L'Associazione è presieduta dal Presidente, che è di diritto il Custode di Terra Santa pro tempore.

9.2 Egli dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, ha il compito di perseguire e fare rispettare gli scopi dell'Associazione. In caso di estrema necessità ed urgenza il Presidente potrà assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi per le deliberazioni di propria competenza.

9.3 Il Vice Presidente, anche egli membro del Consiglio Direttivo, è di diritto il Vicario di Terra Santa pro tempore.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 10 - DIRETTORE GENERALE

10.1 Il Direttore Generale dell'Associazione ha la gestione ed il potere di firma sui conti e sui depositi, bancari e postali, in nome e per conto dell'Associazione ed è autorizzato a compiere le operazioni bancarie e finanziarie necessarie alla gestione e all'amministrazione dell'Associazione.

Può conferire procure ad negotia o speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei propri poteri.

10.2 Il Direttore Generale è responsabile della stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e deve presentarlo al Consiglio Direttivo, rispettivamente, entro il 31 dicembre ed entro il 30 marzo di ogni anno. È altresì responsabile della stesura del bilancio sociale secondo le indicazioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017.

10.3 Egli dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

11.1 Il Presidente e il Direttore Generale, disgiuntamente fra loro, rappresentano legalmente l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi a norma di legge e dello statuto. Il Presidente e il Direttore Generale, disgiuntamente fra loro, possono conferire procure speciali e ad negotia per singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei rispettivi poteri. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale in forma monocratica o collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque esercizi e può essere riletto.

12.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì i compiti di monitoraggio sul rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle attività esercitate, alla raccolta di fondi e alla gestione del patrimonio; attesta infine che il bilancio sociale sia stato redatto conformemente alle relative Linee Guida.

12.3 L'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, delibera a maggioranza semplice.

12.4 L'Organo di Controllo o i componenti dell'Organo di Con-

trollo, se costituito in forma collegiale, si riuniscono almeno tre volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio Direttivo, e hanno diritto di partecipare, alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto, nonché alle Assemblee.

12.5 Di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti e trascritto sul libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

ARTICOLO 13 - REVISIONE LEGALE

13.1 L'Assemblea Generale incarica una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO GENERALE

14.1 Il Segretario Generale redige e firma i verbali, assiste il Presidente e gli organi dell'Associazione, secondo le istruzioni dategli di volta in volta, in particolare per quanto riguarda le convocazioni, la redazione e la conservazione dei documenti, il coordinamento tra gli organi dell'Associazione e la corrispondenza.

14.2 Il Segretario Generale dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO E BILANCIO

15.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, nonché il bilancio sociale redatto secondo quanto previsto dall'art.14 del d.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

15.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

15.4 I bilanci sono a disposizione dei soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso e a tal fine sono depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale convocata per l'approvazione.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale e può essere accresciuto dagli apporti dei soci, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'ente, da attività di autofinanziamento, inclusi i proventi derivanti da attività commerciali e produttive accessorie, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione

del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

16.2 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

15.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

16.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 17 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

17.1 In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e di messa in liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale, previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA FINALE

18.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge n. 125/2014, del d.lgs. n. 117/2017 e delle altre norme vigenti in materia.

F.to: Francesco Cassese

-----Federico Cornaggia - sigillo
